

TI_GERICHTE 52.2006.257 vom 9. Oktober 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-10-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2006.257

FR: TI_GERICHTE 52.2006.257 du 9 octobre 2006

IT: TI_GERICHTE 52.2006.257 del 9 ottobre 2006

Regeste

Revoca di un permesso di domicilio

Erwägungen

E. 46

cpv. 1 PAmM) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmM), è dunque ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmM). 2. 2.1. L'art. 7 cpv. 1 prima e seconda frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, egli ha diritto al permesso di domicilio. Questi diritti - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussistono se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo. Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.). 2.2. L'art. 9 cpv. 4 lett. a LDDS dispone che il permesso di domicilio può essere revocato quando lo straniero l'abbia ottenuto dando indicazioni false o tacendo scientemente dei fatti d'importanza essenziale. 3. 3.1. Come accennato in narrativa, a seguito del matrimonio celebrato il 9 marzo 2000 con il cittadino elvetico _____, la ricorrente è stata posta al beneficio di un permesso di dimora per permetterle di vivere insieme al marito. Il 10 novembre 2005, i coniugi _____ hanno divorziato. Interrogata l'8 marzo 2006 in merito alla sua vita matrimoniale con _____, RI 1 ha - tra l'altro - dichiarato quanto segue: "Credo nel mese di aprile/maggio 2004, sono iniziati i primi screzi, dovuti più che altro a delle divergenze come continuare nella vita matrimoniale, per esempio io volevo dei figli e lui no, questo a seguito della nostra differenza di età, ecc. Abbiamo poi deciso di rimanere sotto lo stesso tetto, ma di fare vita separata. Avevamo due camere da letto e si dormiva separati e se capitava si mangiava assieme. Preciso io lavorando a turni di giorno e di notte, ci vedevamo poco o niente. Avevamo comunque un rapporto di amicizia e rispetto.

Nel mese di marzo 2005 di comune accordo, abbiamo fatto la richiesta di divorzio. In seguito io cercavo un appartamento per trasferirmi, e non trovandone uno adatto alle mie esigenze, per un periodo di circa 2 mesi sono stata ospitata da un'amica, come ho trascorso un periodo di vacanza. A partire dal 01.10.2005 mi sono trasferita a _____, via _____, mio attuale domicilio". (v. verbale di interrogatorio di Polizia cantonale dell'8 marzo 2006, pag. 1). Nel ricorso, l'insorgente ha confermato che il suo matrimonio è entrato in crisi nella primavera del 2004, se non addirittura prima (ricorso ad 6c pag. 8 e 6d, pag. 10). Da allora, i coniugi _____ non si sono più riconciliati e hanno organizzato ciascuno autonomamente la propria vita. Visto quanto precede, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, vi sono sufficienti elementi per ritenere che almeno dalla primavera del 2004 sino al giorno del divorzio, il matrimonio dei coniugi _____ è esistito solo sulla carta. Non permette di giungere a diversa conclusione il fatto che essi, malgrado la loro separazione fattuale, abbiano continuato a vivere sotto il medesimo tetto fino al giugno 2005. In siffatte circostanze, risulta pertanto in modo manifesto l'abuso compiuto dall'insorgente, la quale prima di ottenere il permesso di domicilio, si è fondata sul proprio matrimonio, da tempo svuotato di ogni contenuto e scopo, al fine di continuare a beneficiare di un permesso di dimora rilasciatole per poter condurre la propria vita coniugale in Svizzera. Il fatto che la disunione col marito fosse riconducibile all'importante differenza di età esistente tra i coniugi e al fatto che egli aveva allacciato una nuova relazione con un'altra donna con la quale si è successivamente sposato (ricorso ad 7, pag. 10; doc. 3: scritto 12 agosto 2006 della ricorrente) è ininfluenza, i motivi che conducono alla separazione non essendo determinanti (STF 20 aprile 2001, 2A.178/2001, in re I. consid. 3a). 3.2. Convocata il 3 febbraio 2005 dall'Ufficio del controllo abitanti di _____ al fine di ottenere le informazioni necessarie per preavvisare favorevolmente la sua domanda di rilascio del permesso di domicilio, la ricorrente ha sottaciuto che dalla primavera del 2004 aveva organizzato autonomamente la sua vita da quella del marito. Nemmeno in occasione del suo interrogatorio del 24 febbraio 2005 da parte della Polizia cantonale, nonostante fosse stata resa attenta del contenuto dell'art. 3 cpv. 2 LDDS, ella ha indicato qual era la sua situazione matrimoniale. Ora, in base a quest'ultima disposizione, lo straniero deve informare esattamente l'autorità di tutte le circostanze che hanno importanza decisiva per la concessione del permesso. Di conseguenza, la ricorrente non può ora sostenere che non sapeva quali erano le condizioni che doveva adempiere per ottenere il permesso di domicilio. Va inoltre rilevato, di transenna, che i coniugi _____ hanno sottoscritto la convenzione sugli effetti accessori del divorzio il 31 marzo 2005, proprio quando scadeva il termine quinquennale che conferiva alla ricorrente il diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di domicilio, un mese più tardi hanno inoltrato una domanda in comune di divorzio e qualche settimana dopo l'insorgente ha lasciato definitivamente l'appartamento coniugale. 3.3. Ritenuto dunque che la ricorrente si è appellata in passato in modo abusivo ad un matrimonio esistente soltanto sulla carta per poter ottenere il rinnovo di un permesso di dimora che altrimenti le sarebbe stato tolto e che, al momento di chiedere il rilascio del permesso di domicilio, ha sottaciuto scientemente fatti d'importanza essenziale in merito alla propria situazione coniugale, occorre ammettere che risultano in concreto date le condizioni stabilite dall'art. 9 cpv. 4 lett. a LDDS per la revoca di quest'ultima autorizzazione. 4. Resta da verificare la proporzionalità del provvedimento pronunciato dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione. RI 1 risiede regolarmente da circa sei anni nel nostro paese. Il suo soggiorno non può quindi essere considerato ancora di lunga durata. Inoltre ella ha tutti i suoi legami familiari, sociali e culturali in Croazia, dove è nata, è

cresciuta e risiedeva prima di giungere in Svizzera all'età di 23 anni (v. anche curriculum vitae 10.3.2001). Per questi motivi, il suo rientro in patria non le pone insormontabili problemi di riadattamento. Il fatto che, durante il suo soggiorno, sia stata autorizzata a svolgere un'attività lucrativa come ausiliaria di cure e che intenda proseguire la propria formazione in ambito sanitario è soltanto una conseguenza dell'unione coniugale e non costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è determinante nel presente ambito. In siffatte circostanze, nemmeno il fatto che sia ben integrata nel nostro cantone permette di pervenire ad una conclusione a lei più favorevole. 5. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali richiamate, revocando il permesso di domicilio a RI 1. In particolare, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che l'art. 9 cpv. 4 lett. a LDDS riserva all'autorità in ordine alla valutazione dell'adeguatezza del provvedimento di revoca che ha adottato. Per il resto, si può rinviare alle pertinenti considerazioni della risoluzione governativa impugnata. 6. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto. Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 4, 7, 9 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 e 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.–, sono a carico della ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: terzi implicati 1. CO 1 2. CO 2 Per il Tribunale cantonale amministrativo II

presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.